



Comunità di Primiero

Prot. n. 6123 del 11.11.2022

BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO “CENTRO DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE” AI SENSI DELL’ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13

Art. 1 Premessa

1. La Comunità di Primiero (**di seguito Comunità**) in coerenza con il principio della sussidiarietà orizzontale, nonché con il codice del terzo settore e con la legislazione provinciale in materia di servizi sociali, riconosce negli enti del terzo settore, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con cui interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali.
2. La Comunità sostiene e valorizza le forme associative e le organizzazioni di volontariato secondo il principio di parità di trattamento dei richiedenti, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell’ente o nei propri interessi generali.
4. Con atto del Presidente della Comunità di Primiero n. 72 di data 14.06.2022 è stato assunto l’atto di indirizzo inerente la procedura di affidamento del servizio di “Centro di aggregazione territoriale”, stabilendo che la procedura individuata è quella del contributo, così come risultante dalla piattaforma PASSo.
5. Il D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. approva il “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”, e del conseguente avvio del nuovo regime degli affidamenti e finanziamenti dei servizi socio-assistenziali introdotto nell’ordinamento provinciale dalla L.P.13/2007.
6. Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 07.02.2020, sono state approvate le linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento dei servizi e intervento socio assistenziali nella provincia di Trento, ed in particolare l’allegato E “Linee guida in materia di contributi a sostegno dell’offerta di servizi sociali” individua alla lettera A i contributi per la realizzazione di interventi e progetti previsti dalla legge provinciale sulle politiche sociali 2007 *con riferimento ai “servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili”*, stabilendo che *si intendono tutti gli interventi socio-assistenziali previsti dal Capo V della LP 13/2007.*
7. Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 173 di data 7.02.2020 è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall’articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg.

8. Con Atto del Presidente n. 18 del 10.11.2022, il cui testo si intende integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto, sono stati approvati gli atti della procedura di concessione di contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.p. 13/2007, ivi compreso il presente Bando (Allegato 2. al citato atto).

9. Alla luce della disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato il contributo di cui al presente bando, ai sensi dell'art. 107 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE, non è da configurare come aiuto di Stato in quanto incide prettamente sull'offerta locale e non sugli scambi tra gli Stati membri dell'UE; si rileva quindi la mancanza di possibili effetti dello stesso sulla concorrenza e sulle dinamiche di mercato interno.

Art. 2 Oggetto – tipologia di servizio ed attività finanziabili

1. Il presente Bando disciplina, ai sensi dell'art 12 della legge 241/1990 e dell'art. 19 L.P. 23/1992, la concessione e l'erogazione di un contributo da parte della Comunità, sulla base di quanto previsto all'art. 36 bis L.P. 13/2007 a totale copertura delle spese relative alla gestione del servizio "Centro di aggregazione territoriale" **(di seguito CAT)**.

Tale servizio dovrà essere svolto nell'ambito del territorio della Comunità di Primiero. La sede è messa a disposizione dalla Comunità.

2. Il CAT è un servizio diurno che si pone come spazio di incontro per i giovani residenti del territorio e come luogo di ascolto per sostenere la crescita dei ragazzi e come luogo privilegiato di osservazione sui giovani e sulle loro relazioni, contribuendo a sviluppare una rete diffusa di opportunità in relazione alle diverse fasce d'età.

3. Gli operatori presenti svolgono un ruolo di guida e di stimolo per l'avvicinamento alla pratica di alcune attività sportive, espressive e formative e di avvicinamento al mondo del lavoro.

4. Possono essere attivate iniziative intergenerazionali al fine di favorire l'integrazione e l'inclusione sociale.

5. La mission del servizio mira all'empowerment dei ragazzi/giovani attraverso la sperimentazione, la leadership, l'amicizia e il riconoscimento sociale utilizzando le metodologie della programmazione dal basso, della progettazione partecipata e dell'educazione tra pari al fine di consentire loro di diventare protagonisti dei propri percorsi.

6. Il servizio dovrà avere una sede principale di riferimento, ma dovrà promuovere la creazione di luoghi diffusi, vicini ai luoghi frequentati dai giovani, dove promuovere attività culturali e ricreative, di cittadinanza attiva e di protagonismo giovanile, dove sviluppare creatività e immaginazione verso il proprio futuro.

7. Il servizio accoglie bambini/ragazzi tra i 11 e 30 anni e la modalità di accesso è libera. Andrà privilegiata l'attività a favore di ragazzi del ciclo della scuola secondaria di primo e secondo grado residenti nel territorio.

8. La sede del CAT dovrà avere un'apertura su tutto l'anno; l'orario minimo di apertura dovrà essere di 4 ore giornaliere su 5 giorni settimanali, generalmente nella fascia oraria pomeridiana 13.00-18.00, dal lunedì al sabato per un totale minimo di 20 ore settimanali.

9. La Comunità metterà a disposizione la struttura che ha sede nel comune di Primiero San Martino di Castrozza in via Guadagnini n. 19. Ciascun partecipante potrà chiedere di effettuare un sopralluogo alla sede messa a disposizione dalla Comunità, previo appuntamento al numero 0439/64643.

10. Entro il mese di gennaio di ogni anno il coordinatore del CAT dovrà concordare con il Responsabile del Settore Sociale della Comunità di Primiero 10 giorni di chiusura del servizio per l'anno in corso.

11. L'equipe professionale impiegata dovrà rispettare quanto previsto dal catalogo tipologia dei servizi socio assistenziali approvata con DGP n.173/2020 ossia gli operatori e le altre figure professionali a contatto diretto con l'utenza sono presenti con orari flessibili, compatibili con la presenza degli utenti e con le attività svolte. Orientativamente il rapporto operatori/utenti è di 1/15. Le ore di coordinamento costituiscono almeno il 10% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza. Il personale dedicato esclusivamente alla gestione del CAT dovrà essere di almeno due figure, di cui una anche con ruolo di coordinamento per un orario pari ad almeno 42 ore settimanali complessive.

12. Ai sensi dei commi 4 e ss. dell'art. 32 della L.P. 2/2016, che si applicano per analogia in caso di successione nella gestione dei servizi, il Soggetto Gestore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale a contatto diretto ed abituale con i minori, limitatamente alle unità di personale di cui alla Tabella A pubblicata unitamente al bando con funzioni educative o di coordinamento, già impiegati nei Servizi oggetto del contributo.

13. Per alcune attività specifiche il gestore, in accordo con la Comunità, potrà richiedere delle quote di compartecipazione direttamente all'utente.

14. La ricettività è determinata in base alle attività svolte, alle risorse professionali e in proporzione alla dimensione degli spazi.

15. Le attività potranno essere strutturate e non strutturate e rientranti tra le seguenti aree:

- attività di sostegno all'esercizio delle autonomie personali;
- attività di supporto socio-educativo e scolastico;
- attività espressive, creative, gestuali, musicali, manuali svolte a livello di gruppo;
- attività legate allo svago e al tempo libero compreso l'eventuale accompagnamento;
- attività fisiche e sportive non agonistiche;
- attività di informazione, orientamento e accompagnamento rispetto alle opportunità offerte dal territorio;
- attività di promozione, sensibilizzazione, formazione e volontariato, iniziative di cittadinanza attiva e digitale.
- attività di supporto alla genitorialità.

Andrà data priorità alle attività che permettono di favorire la partecipazione attiva, la responsabilizzazione, l'aggregazione in un contesto educativo favorevole dove, attraverso l'ascolto, sostenere la crescita positiva dei ragazzi/giovani.

16. Nei periodi di chiusura estiva delle scuole si richiede che vengano sviluppati progetti tesi a garantire l'alternanza scuola/lavoro, in accordo con gli Istituti scolastici e progetti in accordo con i contesti lavorativi che mirano ad occupare i ragazzi e al contempo favoriscono lo sviluppo di competenze trasversali e li orientano verso il mondo del lavoro.

17. Le attività finanziabili devono perseguire gli obiettivi di cui sopra, indicati anche nella scheda 5.4 "Centro di aggregazione territoriale", del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020 **(di seguito Catalogo)**.

18. L'attività finanziata prevede l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico indicati all'art. 14 di cui i beneficiari dei contributi risulteranno incaricati anche in virtù della conclusione dell'accordo ex art. 3 comma 2 della LP 13/2007 allegato.

Art. 3 Durata e importo

1. Il contributo è riferito ad un periodo di attività che decorre dal 1 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2025.

2. Qualora non sia possibile concludere l'intera procedura di concessione del contributo entro il 31 dicembre 2022 la data di decorrenza della convenzione potrà essere posticipata per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura medesima.

3. L'importo massimo del contributo, riferito al periodo di cui al comma 1, ammonta complessivamente ad euro 59.000,00 annui.

4. L'importo massimo del contributo riferito al primo anno e conseguentemente quello complessivo, potranno essere rideterminati in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio del servizio.

5. Al fine di garantire la continuità della prestazione, il servizio avrà decorrenza dalla stipula della convenzione ovvero dalla data di esecuzione anticipata della prestazione stessa.

6. Resta inteso che l'importo del contributo è subordinato al finanziamento provinciale delle attività socio-assistenziali di livello locale.

Art. 4 Soggetti proponenti

Possono presentare la richiesta di partecipazione al presente bando i soggetti che, alla data di presentazione della domanda sono in possesso dell'accreditamento definitivo allo svolgimento di servizi socio-assistenziali in Provincia di Trento per la tipologia di servizio oggetto del contributo (Servizi territoriali: Centro di aggregazione territoriale). Il concorrente dovrà indicare gli estremi della comunicazione del Servizio politiche sociali della PAT – Provincia Autonoma di Trento di iscrizione al registro dei soggetti accreditati, specificando la natura delle prestazioni oggetto di accreditamento riferite alla concessione del contributo.

Art. 5 Requisiti di partecipazione

Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, i soggetti proponenti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, applicato per analogia e in quanto compatibile;
- b) possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento approvato con d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, **(di seguito Regolamento)**, per l'aggregazione funzionale e ambito dei servizi attivati indicati al precedente articolo 4;
- c) aver maturato un'esperienza di almeno 24 mesi, anche non continuativi, entro i 5 anni precedenti la pubblicazione del presente bando, nella gestione di servizi territoriali "Centro di Aggregazione Territoriale", per un importo pari ad almeno euro 300.000,00 complessivi nel triennio, al netto degli oneri fiscali.

Art. 6 Forme di partecipazione

1. Può presentare richiesta di partecipazione al presente bando:

- a) un singolo soggetto proponente in possesso delle caratteristiche e dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5;
- b) un consorzio, in cui ciascuno dei soggetti consorziati deve risultare in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 e 5. Qualora trattasi di consorzio di cooperative o consorzio stabile è richiesto il possesso dell'accreditamento in capo al consorzio e il possesso dell'autorizzazione in capo a ciascuna consorziata.
- c) una forma associativa anche temporanea, di più soggetti, ciascuno dei quali deve risultare in possesso delle caratteristiche e dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5.

2. In caso di partecipazione al bando presentata in forma congiunta ai sensi del comma 1, lett. b), all'atto di presentazione della domanda medesima dovrà essere allegata la dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:

- a) definizione del soggetto capofila che rivestirà il ruolo di referente nei confronti della Comunità, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti della Comunità;
- b) oggetto, ai sensi dell'articolo 2 del Bando;
- c) obiettivi;
- d) durata;
- e) forme della collaborazione.

Art. 7 Termini e modalità per la presentazione della domanda.

1. La proposta di candidatura per la gestione del CAT è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee) al Settore Sociale della Comunità entro il giorno **01.12.2022 alle ore 16.00**, secondo una delle seguenti modalità, a pena irricevibilità:

- a) per posta elettronica alla casella di posta elettronica certificata della Comunità PEC all'indirizzo sociale@pec.primiero.tn.it entro le ore 16.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l'invio è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento; nell'oggetto della mail dovrà essere riportato quanto segue: "CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE"
- b) con consegna a mano, presso l'ufficio amministrativo del Settore Sociale Comunità di Primiero, via Roma n. 19 – Primiero San Martino di Castrozza. Sulla busta, chiusa e firmata sui lembi, dovrà essere riportato il seguente oggetto: "CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE"

2. La domanda di partecipazione al bando per la gestione del servizio Centro di Aggregazione Territoriale, è redatta avvalendosi dei moduli predisposti dal Settore Sociale della Comunità e pubblicati sul sito web www.primiero.tn.it. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell'utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente bando, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente bando.

3. Alla domanda sarà allegata la seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati sul sito web www.primiero.tn.it.

- a) dichiarazioni sostitutive sul possesso requisiti di partecipazione;
- b) copia del documento di identità del sottoscrittore;
- c) eventuale dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa di cui all'art. 6, comma 2;
- d) il progetto complessivo, ripartito in n. 7 paragrafi (A, B, C, D, E, F, G) corrispondenti ai criteri oggetto di valutazione, come indicato all'art. 12.

Art. 8 Irricevibilità e inammissibilità della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente bando sono irricevibili le domande che:

- a) sono presentate oltre il termine previsto dall'art. 7, comma 1;
- b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 7, comma 1;
- c) sono prive di sottoscrizione.

2. Sono inammissibili le domande nelle quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 5.

Art. 9 Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti

1. Il Settore Sociale si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:

a) richiedere chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;

b) richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al soggetto attuatore su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturi il contenuto.

2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1, entro il termine assegnato dalla struttura competente, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

3. I soggetti proponenti potranno chiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento fino a cinque giorni prima del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo (pec) sociale@pec.primiero.tn.it. Le richieste di chiarimento utili a tutti i partecipanti e le relative risposte saranno pubblicate sul sito web della Comunità, nel minor tempo possibile e comunque entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al bando.

Art. 10 Individuazione del Responsabile del procedimento

Il Responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Settore Sociale della Comunità di Primiero, che rappresenta pertanto la Comunità: si intendono posti a carico del Responsabile del procedimento, gli adempimenti di seguito indicati come di competenza della Comunità.

Art. 11 Procedimento

1. Il Responsabile del procedimento dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande di contributo secondo quanto previsto all'art. 8.

2. La valutazione dei Progetti, presentati a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione composta da un presidente, un segretario e da almeno due componenti esperti, nominata con determinazione del Responsabile del Settore Sociale successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

3. Prima della nomina della Commissione, il Responsabile del procedimento comunicherà per iscritto alle organizzazioni che hanno presentato la domanda di partecipazione, con preavviso di almeno cinque giorni, il luogo, la data e l'ora in cui provvederà, in seduta riservata, a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni richieste. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il termine di 30 giorni dalla nomina.

4. La Comunità si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda, di non assegnarlo qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente bando sulla base dei requisiti e del progetto presentato.
5. La Comunità si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per giusti motivi il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.
6. La Comunità approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la graduatoria di merito dei soggetti proponenti. La graduatoria di merito verrà comunicata a tutti i soggetti partecipanti e pubblicata sul sito web www.primiero.tn.it.
7. Nei confronti del soggetto che risulterà assegnatario del contributo la Comunità verificherà la veridicità di quanto dichiarato all'art. 5 del presente Bando. Qualora la Comunità riscontrasse la non veridicità di quanto dichiarato, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto della domanda.
8. La Comunità potrà eventualmente procedere all'individuazione di un altro assegnatario attingendo nell'ordine di graduatoria.
9. Ricevuta la documentazione dal concorrente e verificata la sussistenza dei prescritti requisiti, il Responsabile del procedimento comunicherà all'interessato l'esito delle verifiche.
10. La Comunità, acquisite le verifiche di cui al comma 7, individua i contenuti definitivi della Convenzione costituente l'accordo di collaborazione ex art. 3 co. 2 L.p 13/2007 di cui all'art. 2 comma 3, valorizzando gli aspetti migliorativi indicati nel progetto presentato dal soggetto assegnatario in sede di partecipazione alla procedura e approva lo schema definitivo di Convenzione che sarà comunicato al soggetto assegnatario.

Art. 12 Criteri di valutazione delle domande di contributo

1. La Commissione valuta la qualità delle proposte progettuali e la loro rispondenza alle finalità del presente bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei criteri e modalità contenuti nell'Allegato 2.1 al presente bando. I criteri sono sintetizzati nella tabella sottostante:

Elementi di valutazione del Progetto per la gestione del servizio "Centro di Aggregazione Territoriale"	Punteggio max attribuibile (totale 100)
A. PROGETTO DEL SERVIZIO "CENTRO DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE"	40
B. ESPERIENZA MATURATA DAL PROPONENTE	5
C. COINVOLGIMENTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E INCLUSIONE SOCIALE	15
D. FORMAZIONE/SUPERVISIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO	10
E. MISURE AGGIUNTIVE E MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO	15

F. CERTIFICAZIONI	5
G. ELABORAZIONE DI UNA RICERCA/STUDIO SUI BISOGNI DEI GIOVANI IN PRIMIERO AL FINE DI ORIENTARE AL MEGLIO LE PROPOSTE FUTURE DEL CAT.	10

2. Qualora la Commissione valuti il punto A con un punteggio inferiore a 24, non procederà con la valutazione dei punti successivi, pertanto il partecipante sarà escluso dalla graduatoria.

Art. 13 – Convenzione

1. La quantificazione del contributo effettivo e la relativa erogazione saranno regolate con apposita Convenzione sottoscritta dal Responsabile del Settore Sociale e dal soggetto designato. Detta Convenzione sarà stipulata sulla base dei contenuti minimi dello schema allegato al presente bando (Allegato 2.2).

2. La Convenzione indica:

- a) gli obblighi di servizio pubblico che la Comunità pone a carico del soggetto assegnatario del contributo;
- b) gli obblighi inerenti al rispetto delle disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- c) gli obblighi della Comunità;
- d) le modalità di liquidazione del contributo;
- e) le modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività, il monitoraggio, nonché le modalità di verifica ex post della gestione dei Servizi;
- f) le vicende soggettive dell'assegnatario;
- g) le ipotesi di decadenza o di rinuncia al contributo;
- h) il trattamento dei dati personali.

3. La Comunità si riserva la facoltà di consentire l'avvio del Servizio prima della sottoscrizione della Convenzione.

4. Come previsto dall'art. 4 della Convenzione, allegata al presente bando, qualora si verificasse l'ipotesi di successione nella gestione del Servizio, al momento della stipula della Convenzione, il soggetto assegnatario si impegna a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento dell'eventuale subentro al soggetto gestore uscente, del personale a contatto diretto ed abituale con i minori, limitatamente al personale indicato nella tabella pubblicata con il presente bando e ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.

5. Il soggetto assegnatario dovrà porre particolare attenzione alle cause di decadenza del contributo, come specificate all'art. 16 della Convenzione, allegata al presente bando.

6. La Convenzione può essere soggetta a revisione, secondo quanto previsto all'art. 17 della Convenzione, allegata al presente bando.

Art. 14 Spese ammissibili e determinazione del contributo effettivo

1. Sono ammissibili a contributo le spese riferite alla realizzazione dei servizi e interventi di cui all'art. 2 del presente Bando.
2. Sono ammesse a contributo tutte le spese previste nel progetto sostenute a partire dalla data di avvio del progetto di cui all'art. 3 commi 1. e 2. fino alla data di presentazione della rendicontazione e comunque per spese riferibili all'attività svolta entro il 31 dicembre 2025, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4.
3. Ai fini della rendicontazione il pagamento di utenze, polizze, canoni o altre a pagamento periodico o differito sono ammesse, nella misura in cui sono pertinenti alle attività e al periodo di attività risultante dal progetto, a condizione che siano presentate entro il termine di rendicontazione del progetto ed incluse nella rendicontazione medesima.
4. Sono ammesse le spese inerenti la predisposizione della documentazione necessaria per la rendicontazione del progetto alla Comunità, sostenute anche dopo la conclusione del progetto, ma comunque **entro e non oltre il 28 febbraio 2026**.
5. Le spese sono considerate al netto di eventuali entrate destinate allo specifico finanziamento delle stesse.
6. Sono ammissibili a contributo le spese riferite alle seguenti voci:

A) Spese direttamente imputabili al servizio:

- a) spesa per il personale educativo direttamente impiegato nell'erogazione del servizio;
- b) spese per attività di supervisione all'equipe degli operatori e per la formazione e aggiornamento del personale, degli eventuali giovani in servizio civile e dei volontari;
- c) spese per pulizie: è ammesso il costo per i materiali di pulizia o per l'esternalizzazione delle attività di pulizia;
- d) spese per lo svolgimento delle attività rivolte ai destinatari.

B) Spese per l'immobile in cui si svolge il servizio:

Spese per l'immobile quali, a titolo esemplificativo: spese di riscaldamento, utenze, spese condominiali, rimarranno intestate alla Comunità, il soggetto gestore provvederà al pagamento tramite rimborso alla Comunità stessa.

Le spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, spese per manutenzione ordinaria.

C) Spese generali

E' riconosciuto un importo annuo massimo pari al 10% delle spese direttamente imputabili al servizio di cui alla precedente lettera A). Dette spese, a titolo esemplificativo, sono: costi del personale di direzione e amministrativo, sede amministrativa, se diversa dall'immobile in cui viene erogato il servizio, consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni, altre spese per i volontari.

Art. 15 Determinazione del contributo effettivo

1. Il contributo annuo effettivo riconosciuto dalla Comunità per la gestione del centro di aggregazione territoriale è determinato in sede di rendicontazione riferita all'intero anno ed è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese sostenute, nonché ammesse, e delle eventuali entrate conseguite correlate ai servizi, fermo restando il limite massimo dell'importo fissato in euro 59.000,00.
2. Eventuali quote di spese eccedenti i limiti fissati nel presente articolo dovranno essere finanziate con entrate proprie correlate al servizio e diverse da quelle derivanti dall'eventuale compartecipazione da parte dell'utenza, che invece concorrono esclusivamente al finanziamento delle spese sostenute e ammesse.
3. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate al servizio risulti superiore al contributo annuo massimo stabilito, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto Gestore non consegua alcun utile.
4. Non è ammessa compensazione di importi di spesa fra annualità diverse.

Art. 16 Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi

1. La domanda di liquidazione, ai fini dell'erogazione del contributo annuo, va presentata con le seguenti modalità:
 - 30% quale acconto complessivo del contributo annuale entro il 30 aprile di ciascun anno;
 - 30% su richiesta di fabbisogno entro il 30 settembre di ciascun anno;
 - il saldo verrà erogato previa approvazione della rendicontazione finale che il soggetto gestore dovrà presentare entro il 28 febbraio di ogni anno. Fermo restando il bisogno di chiarimenti da parte della Comunità la liquidazione avverrà entro 45 giorni dalla data di protocollazione agli atti della rendicontazione finale.
2. Oltre al rendiconto redatto secondo quanto indicato all'art.14 e riferito all'intero anno, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto.
3. La comunità può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nella rendicontazione.
4. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata della convenzione.

Art. 17 Concorso di finanziamenti sulle medesime attività

Non sono ammesse situazioni di cumulo di benefici ossia più finanziamenti concessi sulle medesime attività. Qualora il Soggetto gestore ottenga prima della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando o durante la gestione del servizio CAT altri finanziamenti per le medesime attività, le ulteriori agevolazioni di cui beneficia il Soggetto Gestore devono essere dichiarate nella domanda stessa (se già percepite) e comunque sempre evidenziate in sede di rendicontazione.

Art. 18 Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo: a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal presente Bando; b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente Bando e dalla convenzione o dagli accordi; c) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del d.p.p. 3/2018.
2. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Comunità con un anticipo di almeno 3 mesi.
3. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione il personale dedicato al servizio al soggetto eventualmente individuato dalla Comunità in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.
4. È fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Comunità sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo alla realizzazione del Servizio.

Art. 19 Informazioni e contatti

1. Per informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi al Settore Sociale della Comunità di Primiero al numero 0439/64643.
2. Il Bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul portale www.primiero.tn.it

Primiero San Martino di Castrozza, 11.11.2022



Il Responsabile del procedimento

Tomas Michela

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/93).